

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

## ORDINANZA N. 235 del 05/08/2023

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 200, DEL 06/06/20223**

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n. 200, del 06/06/2023, con la quale si ordinava a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;

ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, ecc. dismesse;

agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;

ai proprietari di immobili;

ai responsabili dei cantieri edili;

ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;

ai proprietari di aree verdi in genere;

ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni prospicienti proprietà pubbliche (in particolare strade Comunali e spazi aperti, piazza, parchi ecc.), di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio Comunale, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradale, o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali.

Ciascuno per le rispettive competenze di attenersi a quanto ordinatogli nella suddetta Ordinanza n. 200, del 06/06/2023 per la pulizia dei terreni su tutto il territorio del Comune di Belvedere M.mo;

**RICHIAMATO** l'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali si applicano le sanzioni amministrative pecunarie da 25,00 euro a 500,00 euro;

**VISTO** l'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981 che così recita: " per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzioni prevista, può stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma";

**CONSIDERATO** che con Deliberazione di Giunta n. 74, del 01/08/2022, veniva determinato il pagamento in misura ridotta, in caso di violazione di regolamenti ed ordinanze del Comune di Belvedere M.mo, nella misura pari alla metà del massimo della sanzioni prevista (euro 250,00), quale più favorevole al trasgressore;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

Ad integrazione della precedente ordinanza, n. 200, del 06/06/2023, si precisa che per i trasgressori, che non diano attuazione, agli obblighi di ripristino a loro cura e spese, il pagamento nella misura pari alla metà del massimo della sanzione prevista ( euro 250,00), ovvero, se più favorevole, nella misura pari a sei (6) volte l'importo della sanzione minima ( euro 150,00);

**DISPONE**

Che,

la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e pubblicata sul sito web dell'Ente.

La Polizia Locale e gli altri soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Albo Pretorio, al TAR Calabria Sezione Catanzaro nei termini previsti dal D.Lvo n. 104/2010;
- Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.

Copia della presente ordinanza venga trasmessa:

Al servizio di Polizia Locale del Comune di Belvedere M.mo;

Al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo;

Al Comando Carabinieri Forestali;

Dalla Residenza Municipale,

Belvedere M.mo li 05/08/2023



Il SINDACO  
(Dott. Vincenzo CASCINI)